



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa alla modifica dell'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Gennaio 2011

Premessa

Il 1° aprile 2007 è entrata in vigore l'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, il cui obiettivo è di incrementare la professionalità del Servizio veterinario pubblico. Le esperienze maturate nell'ambito dell'attuazione hanno dimostrato che sono necessari diversi miglioramenti e alcune modifiche.

L'8 luglio 2010 l'Ufficio federale di veterinaria ha invitato tutti i Cantoni e 19 organizzazioni interessate a prendere posizione. L'indagine conoscitiva si è conclusa il 21 settembre 2010. Complessivamente sono stati espressi 29 pareri, di cui 20 da parte dei Cantoni, 6 da parte degli Uffici veterinari cantonali e 3 da parte delle organizzazioni. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi.

Considerazioni generali

Tutti gli organi consultati sono favorevoli all'idea di migliorare l'ordinanza sulla formazione tenendo conto delle esperienze fatte finora. Le modifiche e i vari miglioramenti proposti sono stati in linea di massima approvati, fatta eccezione per alcuni punti.

L'UV BL e FR approvano il progetto di revisione senza obiezioni.

AI, AR, LU, TI e UR non hanno espresso pareri in merito alla revisione.

JU ha incaricato l'UV JU di esprimere un parere.

Titolo

AG, GR, NE, GL, OW, SZ, TG, l'UV UK, l'UV AR/AI, ASVC vorrebbero che l'espressione "Servizio veterinario" fosse sostituita con l'espressione "ambito veterinario", poiché determinati compiti esecutivi sono assunti anche da persone impiegate in istituzioni private o in altri uffici amministrativi. A queste persone dovrebbero essere applicate le stesse qualifiche e le stesse formazioni.

Espressioni "aggiornamento" e "perfezionamento"

ZG, l'UV FR, l'UV LU, ILS, TVL, ASVC intendono mantenere la distinzione terminologica tra perfezionamento e aggiornamento.

Espressione francese di "assistente specializzato"

L'UV FR chiede un cambiamento di denominazione per "auxiliaire officiel" in "assistant officiel spécialisé".

Osservazioni sui singoli articoli

Art. 1

SH, TG, ZH, NW, NE, AG, SG, GL, GR, OW, SZ, ZH, l'UV UK, l'UV AR/AI, TVL, ASVC chiedono un (nuovo) capoverso 2 volto a disciplinare che anche le persone operanti in altre organizzazioni o in uffici amministrativi ed esercitanti le attività di cui al capoverso 1 siano soggette all'ordinanza.

AG chiede un adeguato periodo transitorio.

Art. 2 cpv. 5

JU ritiene che sia difficile attuare il grado di occupazione minimo del 30 % per i veterinari ufficiali.

GE chiede la soppressione di questa richiesta non attuabile visto che i veterinari in attività non possono disporre del 30 % del loro tempo per i compiti da svolgere nell'ambito del Servizio veterinario pubblico.

Art. 3

ZH e VD accolgono favorevolmente la differenziazione tra i compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e quelli incaricati di altri compiti.

SO chiede che il campo di attività degli assistenti specializzati ufficiali sia più ampio e un perfezionamento più approfondito per loro. Inoltre, non vuole che si faccia una differenziazione tra gli assistenti specializzati addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e quelli incaricati di altri compiti nell'ambito del Servizio veterinario.

Art. 5

ZH è favorevole alla sostituzione dell'espressione "piccole aziende o aziende situate nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche" in "aziende con un'esigua capacità produttiva".

L'UV FR accoglie favorevolmente questa modifica, ma chiede un adeguato periodo transitorio.

GR respinge la sostituzione di tali espressioni in quanto soprattutto i Cantoni di montagna devono avere un margine di manovra per poter svolgere i compiti nelle regioni discoste.

Art. 6 segg.

SG si è fondamentalmente dichiarato favorevole alle competenze della Commissione della formazione, tuttavia mancherebbe il rinvio a possibili rimedi giuridici contro le sue decisioni. Occorrerebbe quindi integrarlo in un punto appropriato dell'ordinanza.

Art. 6 cpv. 2

VS propone l'impiego dell'espressione "bachelor" al fine di adeguare le disposizioni all'attuale sistema Bologna. Il livello "master" è un requisito troppo elevato, motivo per cui è sufficiente il diploma di bachelor. Il diploma concluso nel settore agroalimentare deve essere integrato nei settori che consentono un'ammissione automatica.

Art. 6 cpv. 3

BS respinge il fatto che l'ordinanza esiga soltanto la "formazione professionale di base" per gli assistenti specializzati ufficiali. La formazione professionale di base dovrebbe essere limitata al settore agroalimentare. Qualora non avvenga una limitazione, occorrerebbe almeno prolungare la durata del perfezionamento (all. 1 n. 4.1.1, cpv. 1) per le persone che non hanno conoscenze settoriali.

Art. 9

L'UV FR propone di sostituire l'espressione "assurance qualité" con "formation complémentaire".

Art. 12

GE non vorrebbe stralciare questo articolo.

Art. 13 e 14

ZH chiede che l'ordinanza precisi se ogni prova d'esame insufficiente può o deve essere ripetuta oppure soltanto se non viene superato l'esame complessivo.

Art. 17 cpv. 1 lett. f

TG, AR/AI, GL, TVL notano che dalla formulazione scelta non si evince se la Commissione della formazione riconosca le attività di perfezionamento svolte all'estero menzionate all'articolo 7 (finora perfezionamento) o all'articolo 9 (finora aggiornamento). Si deve verificare se è stato fatto intenzionalmente o se è necessaria una limitazione. Si deve chiarire se la lettera f può essere eliminata completamente dato che il singolo caso può essere valutato in base alla procedura di dispensa secondo la lettera g.

Secondo ZH la lettera f dovrebbe precisare che le attività di perfezionamento svolte all'estero comprendono sia quelle menzionate all'articolo 7 sia quelle menzionate all'articolo 9.

Art. 20 cpv. 4

NW chiede una (nuova) lettera c che autorizzi il riconoscimento di persone impiegate negli ispettorati agricoli accreditati nell'ambito di competenza di assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell'ambito del Servizio veterinario pubblico.

Allegato 1 n. 1.1 cpv. 1 lett. c

OW, SZ, BS, GL, SG, SH, TG, ZH, NE, l'UV UK, l'UV AR/AI, TVL, ASVC ritengono che la riduzione del periodo di stage in un'azienda di macellazione da 30 giorni a 5 giorni lavorativi non sia sostenibile poiché in questo lasso di tempo non si possono acquisire sufficienti conoscenze pratiche nell'ambito del controllo degli animali da macello e delle carni.

GL, SG, SH, TG, ZH, NE, l'UV AR/AI, ASVC, TVL chiedono almeno 15 giorni lavorativi.

BS propone almeno 10 giorni lavorativi.

GS chiede di stralciare l'espressione "o in un'azienda di produzione primaria".

Allegato 1 n. 1.3

GE propone di stralciare l'articolo in quanto i documenti dei candidati vengono già verificati dai veterinari cantonali e non è necessario farlo una seconda volta.

Allegato 1 n. 1.3 cpv. 4 e 5

BE nota che la legislazione non conferisce la competenza di ammettere un candidato all'esame né ai veterinari cantonali né ai responsabili delle aziende di macellazione. Si tratta di una decisione nel senso giuridico del termine e spetta quindi alla Commissione della formazione. Inoltre, le disposizioni non precisano cosa si debba intendere per veterinario cantonale competente (cosa è determinante: il luogo del controllo? Il luogo presso il quale il candidato è impiegato o esercita? Il luogo presso il quale è stato rilasciato il permesso di esercitare la professione?).

Allegato 1 n. 1.3 cpv. 5

BS nota che per "responsabile dell'azienda di macellazione" si intende il dirigente aziendale. Si dovrebbe precisare che in questo caso si intende invece la direzione tecnica del controllo delle carni.

VD vorrebbe che l'iscrizione all'esame venisse inoltrata al veterinario cantonale anziché al responsabile dell'azienda di macellazione.

Allegato 1 n. 2,3

GE chiede di stralciare l'articolo (cfr. osservazione relative all'all. 1 n. 1.3).

Allegato 1 n. 4.1.1 cpv. 1

BS chiede una proroga del perfezionamento per le persone che non dispongono di conoscenze settoriali (cfr. osservazione relativa all'art. 6 cpv. 3).

Allegato 4.2.1

NW propone un adeguamento delle esigenze relative al perfezionamento in relazione alla sua osservazione fatta sull'articolo 20 capoverso 4.

Lista dei pareri ricevuti

1. Cantoni

| | | |
|----|--|-------------------|
| AG | Departement Gesundheit und Soziales | 5001 Aarau |
| BE | Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern | 3011 Bern |
| BL | Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion | 4410 Liestal |
| BS | Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt | 4001 Basel |
| FR | Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts | 1701 Fribourg |
| GE | Le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé | 1211 Genève 3 |
| GL | Departement Finanzen und Gesundheit | 8750 Glarus |
| GR | Departement für Volkswirtschaft und Soziales | 7001 Chur |
| NE | Département de l'économie | 2000 Neuchâtel |
| NW | Gesundheits- und Sozialdirektion | 6371 Stans |
| OW | Finanzdepartement Obwalden | 6061 Sarnen |
| SG | Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen | 9001 St. Gallen |
| SH | Departement des Innern des Kantons Schaffhausen | 8200 Schaffhausen |
| SO | Volkswirtschaftsdepartement | 4509 Solothurn |
| SZ | Departement des Innern Kanton Schwyz | 6431 Schwyz |
| TG | Departement für Inneres und Volkswirtschaft | 8510 Frauenfeld |
| VD | Département de la sécurité et de l'environnement | 1014 Lausanne |
| VS | Département des finances, des institutions et de la santé | 1950 Sion |
| ZG | Gesundheitsdirektion des Kantons Zug | 6301 Zug |
| ZH | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich | 8090 Zürich |

2. Uffici veterinari

| | | |
|----------|---|---------------------|
| UV AR/AI | Kantonstierarzt AI/AR | 9102 Herisau |
| UV FR | Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires | 1763 Granges-Paccot |
| UV JU | Service vétérinaire cantonal, im Auftrag des Département de l'économie, de la coopération et des communes | 2852 Courtételle |
| UV LU | Kantonales Veterinäramt | 6002 Luzern |
| UV UK | Veterinäramt der Urkantone | 6440 Brunnen |
| UV VS | Service de la consommation et affaires vétérinaires | 1951 Sitten |

3. Organizzazioni

| | | |
|------|--|-------------------|
| ILS | Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene der Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich | 8057 Zürich |
| TVL | Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit | 8200 Schaffhausen |
| ASVC | Associazione svizzera dei veterinari cantonali | 2001 Neuchâtel |